

Allegato A

Seduta n. 432 di mercoledì 9 febbraio 2011

PROPOSTA DI LEGGE: GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, CONSEGUENTI ALLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI (A.C. 3921-A)

A.C. 3921-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica).

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica».
2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - *(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)*. - 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita».
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma».

A.C. 3921-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - *(Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)*. - 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:

- a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
- d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
- e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
- f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;
- g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee».

2. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma:

«01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'articolo 10 della presente legge, con riferimento alle amministrazioni locali. Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo».

3. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Documento di economia e finanza*). - 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

- a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;
- b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
- c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
- d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
- e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto,

per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

- a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;
- b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a);
- c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;
- d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
- e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;
- f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare la terza sezione indica:

- a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
- b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
- c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell'occupazione.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi.

10. In apposito allegato al DEF, per la spesa del bilancio dello Stato sono espone, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

4. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza*). - 1. La Nota di aggiornamento al DEF contiene:

a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i diversi sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4, è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera e dell'ammontare utilizzato. I Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

Consequentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

2. 1. Cambursano, Borghesi.

All'articolo 2, comma 2, capoverso comma 01, dopo le parole: Conferenza permanente per la finanza pubblica sono aggiunte le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica».

Consequentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis.

All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 3 le parole «di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica» sono soppresse.

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso Art. 10, comma 2, lettera e), dopo le parole: di cui alla lettera f) aggiungere le seguenti:, per le principali componenti delle entrate e delle spese del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

2. 31. Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, capoverso Art. 10, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Tutti i dati e le previsioni contenuti nelle tre sezioni del DEF sono formulati come previsto dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni».

2. 34. Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, capoverso Art. 10, sopprimere il comma 6.

Consequentemente, al medesimo capoverso, comma 8, sostituire le parole da:, nonché lo stato fino a: predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, l'avanzamento sul programma predisposto ai sensi del periodo precedente.

2. 36. Armosino.

Al comma 3, capoverso Art. 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica regolarmente i dati mensili del conto di cassa per ciascun settore delle amministrazioni pubbliche entro la fine del mese successivo».

2. 33. Cambursano, Borghesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 37 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (Parificazione del rendiconto). - 1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alle Camere entro il 31 marzo successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto

generale dell'esercizio scaduto».
2. 32. Cambursano, Borghesi.

A.C. 3921-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».

A.C. 3921-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Controllo sulla finanza pubblica).

1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti:

«l'integrazione delle attività svolte dalle»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

A.C. 3921-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Abrogazione dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e relazione dell'ISTAT al Parlamento).

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni devono risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La commissione individua, altresì, i dati statistici già contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata nell'ambito di una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento a cura del medesimo Istituto. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Abrogazione dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e relazione dell'ISTAT al Parlamento).

Al comma 2, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sei mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al quinto periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. 100. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 3921-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

1. Al comma 3 dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto evidenzia gli effetti che il passaggio al bilancio di cassa è destinato a determinare sull'intera contabilità pubblica, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio».

A.C. 3921-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;

- 3) al comma 3, le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;
- 4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-*bis*»;
- c) all'articolo 11:
- 01) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
- 1) al comma 3, lettera *m*), le parole: «10, comma 2, lettera *f*),» sono sostituite dalle seguenti: «10-*bis*, comma 1, lettera *d*),»;
- 2) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- 3) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
- 4) al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-*bis*, comma 3»;
- d) all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
- e) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- f) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- g) all'articolo 21, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*), nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c*), nel DEF» e al comma 16, le parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b*)»;
- h) all'articolo 22, comma 1:
- 1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- 2) alla lettera *b*), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- i) all'articolo 40:
- 1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
- 2) al comma 2, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:
«*g-bis*) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;
- 3) al comma 2, lettera *h*), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- l) all'articolo 48:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;
- 2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro»;
- m) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle

seguenti: «al Documento di economia e finanza».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituita dalla seguente:

«*b)* esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere ai sensi degli articoli 10 e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;».

3. L'articolo 4-*ter* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il comma 3 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative).

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b)*, le parole: «Ministero competente» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

2) alla lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «tenuto conto del comma 5 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce presso il CIPE il monitoraggio degli investimenti pubblici e la relativa banca dati».

7. 32. Armosino.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

7. 100. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Ai fini dell'attuazione del principio dell'invarianza della pressione fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e non possono essere derogate o modificate, se non in caso di richiamo ufficiale delle istituzioni comunitarie sulla tenuta dei conti pubblici o di pressanti necessità derivanti dalla gestione del servizio del debito o di calamità naturali i cui oneri incidano sulla esecuzione dei piani di rientro del debito pubblico, in ogni caso solo espressamente e mai da leggi speciali».

7. 31. Mario Pepe (IR)

(Inammissibile)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A.C. 3921-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le politiche economiche e di bilancio, da attuarsi in conformità dei nuovi indirizzi dell'Unione Europea altamente innovativi delle forme e dei contenuti delle fondamentali decisioni in materia economica e finanziaria, devono promuovere il rilancio dell'economia nazionale e la coesione sociale, oltre che accelerare, attraverso una rigorosa disciplina fiscale, la riduzione del debito pubblico;

nell'ambito della politica economica nazionale è altresì necessario predisporre un piano di interventi di carattere strutturale che favorisca la crescita e la competitività del nostro Paese, con particolare riguardo alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia, onde superare i profondi e gravi squilibri economico-sociali tra le regioni del Nord e quelle del Sud,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con ogni urgenza le opere essenziali programmate per il Sud e per la Campania interna in modo da superare il *gap* del lento sviluppo e degli squilibri socio-economici, attuando la perequazione infrastrutturale ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. 9/3921-A/1. Mario Pepe (PD), Pugliese.

La Camera,

premesso che:

le politiche economiche e di bilancio, da attuarsi in conformità dei nuovi indirizzi dell'Unione Europea altamente innovativi delle forme e dei contenuti delle fondamentali decisioni in materia economica e finanziaria, devono promuovere il rilancio dell'economia nazionale e la coesione sociale, oltre che accelerare, attraverso una rigorosa disciplina fiscale, la riduzione del debito pubblico;

nell'ambito della politica economica nazionale è altresì necessario predisporre un piano di interventi di carattere strutturale che favorisca la crescita e la competitività del nostro Paese, con particolare riguardo alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia, onde superare i profondi e gravi squilibri economico-sociali tra le regioni del Nord e quelle del Sud,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con ogni urgenza le opere essenziali programmate per il Sud in modo da superare il *gap* del lento sviluppo e degli squilibri socio-economici, attuando la perequazione infrastrutturale ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. 9/3921-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe (PD), Pugliese.

La Camera,
premessi che:
la legge n. 196 del 2009 avvia un articolato processo di revisione della disciplina della contabilità pubblica, da completarsi attraverso l'adozione di appositi decreti legislativi ed ulteriori provvedimenti attuativi;
l'articolo 3, comma 1, della legge n. 196 del 2009, modificato dalla proposta di legge in esame, dispone che, in un apposito rapporto allegato al Documento di economia e finanza, si dia conto dello stato di attuazione della medesima legge;
sembra opportuno rafforzare il coinvolgimento delle Camere nelle procedure attuative della nuova legge di contabilità e finanza pubblica,

impegna il Governo

ad informare tempestivamente il Parlamento, anche al di fuori del rapporto di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009, in ordine allo stato di attuazione e alle problematiche connesse all'esercizio delle deleghe richiamate in premessa.

9/3921-A/2. Baretta, Cambursano, Giacomino Alfano, Cesario, Bitonci, Ciccanti, Commercio.

La Camera,
premessi che:
la proposta di legge in esame ridisegna i termini di presentazione dei documenti di programmazione economica, anticipando in particolare la presentazione del principale documento di programmazione, il Documento di economia e finanza, al 10 aprile di ogni anno;
in questo contesto, è opportuno prevedere un anticipo della raccolta dei dati di consuntivo relativa all'esercizio precedente,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione dell'articolo 37 della legge n. 196 del 2009, al fine di verificare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad anticipare al 30 marzo la presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei conti di bilancio e dei conti del patrimonio di ciascun Ministero.

9/3921-A/3. Cambursano.

La Camera,
premessi che:
l'articolo 2, comma 3, della proposta di legge in esame, sostituendo l'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, reca limitate innovazioni alla disciplina dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, prevedendo che essi possano concorrere anche all'attuazione del Programma nazionale di riforma;
appare opportuno avviare una riflessione sull'opportunità di realizzare una più ampia revisione della disciplina dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative anche normative volte a:

- a) a presentare eventuali disegni di legge collegati recanti norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, in tempo utile al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci nei termini stabiliti per il relativo anno;
- b) a presentare gli altri disegni di legge collegati in tempo utile al fine di addivenire alla loro approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione;

c) a vincolare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati una quota dei fondi speciali, consentendo l'utilizzo di tale quota per la copertura di altri provvedimenti in caso di mancato rispetto del termine di approvazione definitiva dei disegni di legge collegati.

9/3921-A/4.Vannucci.

La Camera,
premessi che:

l'articolo 30, comma 8, della legge n. 196 del 2009 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di razionalizzazione, efficienza ed efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione delle opere pubbliche; l'articolo 7 della proposta di legge in esame prevede un differimento di sei mesi del termine per l'esercizio della predetta delega appare opportuno precisare le modalità attuative di alcuni principi e criteri della medesima delega,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che sia affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in ordine alla predisposizione di linee guida per la valutazione degli investimenti e che il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi sia realizzato tenendo conto delle risultanze del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici istituito presso il CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999.

9/3921-A/5.Armosino.

La Camera,
premessi che:

la legge n. 196 del 2009 ha profondamente riformato l'istituto della clausola di salvaguardia, volto a garantire l'integrale copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione di diritti soggettivi; le disposizioni della legge n. 196 del 2009 hanno avuto fino ad ora una limitata applicazione e non è quindi possibile valutare pienamente l'idoneità delle disposizioni richiamate a consentire un efficace bilanciamento tra l'esigenza di tutela della finanza pubblica e quella di garanzia del contenuto dei diritti soggettivi,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, al fine di verificare, entro la prossima sessione di bilancio, l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere che le misure correttive, determinanti riduzioni di spesa o aumenti di entrata, abbiano natura transitoria e si applichino fino all'adozione delle conseguenti iniziative legislative.

9/3921-A/6.Duilio.

La Camera,
premessi che:

la proposta di legge in esame reca una nuova articolazione temporale della presentazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria, al fine di coordinare la programmazione nazionale con quella europea;

l'articolo 9, comma 3, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla proposta di legge in esame, prevede che il ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia,

anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma;

il 24 e il 25 marzo 2011 a Bruxelles si riunirà il Consiglio europeo che dovrà elaborare le predette linee guida,

impegna il Governo

a riferire alle Camere non solo in ordine alla posizione che il Governo intende assumere nel Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, secondo le procedure attualmente previste, ma anche, successivamente allo svolgimento di tale Consiglio europeo, sulle linee guida di politica economica individuate e sulle loro implicazioni per il nostro Paese, anche qualora la disposizione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 196 del 2009, come sostituito dalla presente proposta, non entri in vigore in tempo utile.

9/3921-A/7.Ciccanti.

La Camera,
premessi che:

in conformità con i nuovi indirizzi dell'Unione europea, le politiche economiche e di bilancio devono, pur attuando rigorose discipline fiscali, promuovere la coesione sociale ed il rilancio dell'economia nazionale;

la crescita e la competitività del nostro Paese richiede interventi di carattere strutturale nazionali, diretti anche a recuperare e superare gravi e profondi squilibri tra Nord e Sud del Paese;

il Mezzogiorno costituisce una grande potenzialità ed una risorsa nazionale a patto di superare *gaps* e ritardi ancora esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con urgenza le opere essenziali programmate per il Sud ed, in particolare, per la Calabria segnatamente bisognosa di una perequazione infrastrutturale quale condizione essenziale di sviluppo.

9/3921-A/8.D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premessi che:

in conformità con i nuovi indirizzi dell'Unione europea, le politiche economiche e di bilancio devono, pur attuando rigorose discipline fiscali, promuovere la coesione sociale ed il rilancio dell'economia nazionale;

la crescita e la competitività del nostro Paese richiede interventi di carattere strutturale nazionali, diretti anche a recuperare e superare gravi e profondi squilibri tra Nord e Sud del Paese;

il Mezzogiorno costituisce una grande potenzialità ed una risorsa nazionale a patto di superare *gaps* e ritardi ancora esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con ogni urgenza le opere essenziali programmate per il Sud in modo da superare il *gap* del lento sviluppo e degli squilibri socio-economici, attuando la perequazione infrastrutturale ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

9/3921-A/8.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Ippolito Vitale.